CAMERA DEI DEPUTATI N. **3121**

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(**PIANTEDOSI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**CALDERONE**)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale

Presentato il 29 settembre 2026

NOTA: L'analisi tecnico-normativa, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'esclusione dall'AIR relativa all'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale, sono state trasmesse dal Governo in data 19 ottobre 2026.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante *"Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale"*.

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: della giustizia; dell'interno; del lavoro e delle politiche sociali; delle imprese e del made in Italy.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. **Disposizioni in materia di giustizia:** Articoli **1, 2, 3.**
2. **Disposizioni in materia di interno**: Articolo **4.**
3. **Disposizioni in materia di imprese**: Articolo **5.**

***

Disposizioni in materia di giustizia: Articoli 1 (*Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo*), **2** (*Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari*), **3** (*Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con riferimento agli aspetti di competenza di questa Amministrazione, l'intervento è volto a fronteggiare una serie di emergenze legate all'organizzazione degli uffici giudiziari, sia al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione, in relazione alla necessità di un'ordinata gestione del patto dell'Unione europea sulla migrazione anche alla luce delle emergenti condizioni di sofferenza dell'arretrato in materia di protezione internazionale, sia relativamente al connesso tirocinio dei magistrati ordinari, al fine di consolidarne l'efficace contributo anche in sede di appello.
Inoltre, l'intervento normativo in esame è dettato dalla straordinaria necessità ed urgenza di confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave.
L'intervento risulta altresì coerente con il programma di Governo in quanto si colloca nel solco delle politiche già avviate con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, in tema di efficienza della giustizia e di attuazione del Patto UE su migrazione e asilo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In ordine al quadro di riferimento normativo, nel quale si inseriscono le disposizioni in esame, si rappresenta quanto segue:

Articolo 1

L'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*), in materia di contratti di lavoro a tempo determinato; gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 in materia di addetti all'ufficio per il processo e di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR; l'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (*Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*), convertito in legge 7 agosto 2026, n. 145, in materia di istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione; l'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015*), relativo all'istituzione presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico; l'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92 (*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; l'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143(*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in tema di Fondo unico giustizia; l'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*); l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75 (*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*), convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 2

L'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 (*Misure urgenti in materia di giustizia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, in materia di tirocinio dei magistrati ordinari; l'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150*), sul contenuto e sulle modalità di svolgimento del tirocinio.

Articolo 3

Gli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 371-*bis*, comma 4-ter del codice di procedura penale, in materia di Uffici del pubblico ministero e di attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale nonché di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (*Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*); l'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) in materia di applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari; il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, con riferimento alle norme di competenza del Ministero della giustizia, per le finalità esposte *sub* 1), introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente richiamata *sub* 2), sia utilizzando la tecnica della novella legislativa, sia mediante lo strumento della deroga e della proroga.

Le specifiche linee di intervento sono, nel dettaglio, le seguenti:

L'**articolo 1**, in ragione della scadenza ravvicinata della proroga già prevista dall'articolo 16, del decreto-legge 12 giugno 2026, n.100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n.145, degli addetti all'ufficio per il processo, interviene in modo da assicurare la permanenza almeno fino al 31 gennaio 2027, essenziale al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione.
Con la disposizione in esame, pertanto, non viene modificata testualmente la disciplina attualmente vigente, introducendosi, invece, una disposizione autonoma di ulteriore proroga dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi.

L'**articolo 2**, al fine di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che permetta anche di consolidarne l'efficace contributo fornito in sede di appello, alla luce di quanto emerso dall'unanime valutazione espressa dai presidenti delle Corti di appello, stabilizza l'esperienza maturata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, che, nell'ambito delle misure straordinarie adottate per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti civili previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha previsto una specifica articolazione del tirocinio dei magistrati ordinari di nuova nomina anche presso le corti d'appello.
Viene pertanto rafforzato un modello di tirocinio che ha evidenziato la possibilità di coniugare efficacemente le esigenze della formazione professionale dei magistrati (arricchite da una esperienza in secondo grado) con quelle di funzionalità degli uffici giudiziari.
L'intervento opera mediante la sostituzione integrale del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, prevedendo lo svolgimento di una parte del tirocinio presso il giudice dell'impugnazione, al fine di consentire al magistrato in tirocinio di acquisire una conoscenza approfondita delle tecniche di studio e di decisione attraverso l'analisi del rapporto tra la decisione impugnata e il successivo giudizio di gravame, nonché una competenza maggiormente qualificata per la redazione dei provvedimenti di primo grado. Viene, tuttavia, previsto che lo svolgimento del tirocinio in appello avvenga solo dopo una prima esperienza presso i Tribunali e viene elevato il periodo di tirocinio mirato a cinque mesi.

L'**articolo 3**, reca disposizioni finalizzate a confermare e ad esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave.
Viene, pertanto, introdotto un nuovo comma 4-*ter* nell'art. 371-*bis* c.p.p., che intende esplicitare, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave, che i poteri attribuiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si esercitano anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Si vuole, così, dare preciso rilievo normativo ad un principio già ricavabile, in via interpretativa, dal tenore del comma 1 dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, consentendo anche alle procure minorili, nei casi di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, di fruire del supporto di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia, oltre che di magistrati addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale, nei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, anche quando riguardano minorenni.
Inoltre, in modo connesso si interviene anche sulla disciplina delle applicazioni, dettata in termini speciali dal codice antimafia, per adeguarne il contenuto alle esigenze sopra indicate, mediante **novella** puntuale dell'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto-legge è adottato ai sensi degli artt. 77 e 87, quinto comma, della Costituzione, in quanto, come evidenziato *sub* 1) è dettato dalla necessità di adottare misure indifferibili ed urgenti, con riferimento alle discipline ivi rappresentate.
Le disposizioni in esame sono compatibili con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.), di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), di autonomia e indipendenza della magistratura (artt. 101-113 Cost.).
Con riferimento, in particolare, all'articolo 3 dello schema di decreto-legge, l'estensione ai procedimenti minorili dei poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo va letta in coerenza con la specialità dell'ordinamento processuale minorile (r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e con i principi di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. in tema di finalità rieducativa della pena e tutela della gioventù. La disposizione, limitandosi a esplicitare un potere di impulso e coordinamento investigativo già ricavabile in via interpretativa e non incidendo sulle garanzie proprie del procedimento a carico di imputati minorenni (le funzioni essendo esercitate, ai sensi del nuovo comma 4-ter, nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e non direttamente nei confronti dell'imputato), appare compatibile con tali principi.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto le materie oggetto delle disposizioni in oggetto (Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; immigrazione) rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
Infatti, non è prevista l'attribuzione di funzioni amministrative a livello regionale o degli enti locali, le funzioni interessate permangono in capo all'amministrazione statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non introduce nuova disciplina suscettibile di delegificazione, limitandosi a modificare disposizioni di rango primario già vigenti mediante proroghe di termini e novelle puntuali; non si ravvisano fenomeni di rilegificazione di materie già delegificate, né margini per il ricorso a fonti secondarie in luogo dell'intervento legislativo, attesa la natura delle materie trattate (proroga di termini contrattuali con relativa copertura finanziaria; modifica di norme processuali penali; modifica di termini di un decreto-legge già convertito).

8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

All'esame del Parlamento attualmente sono presenti i seguenti progetti di legge vertenti su materie analoghe:

A.S. 1703 - 19ª Legislatura - Sen. Ivan Scalfarotto (IV-C-RE) ed altri - Modifiche ai decreti legislativi 5 aprile 2006, n. 160, e 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti l'integrazione delle procedure di ammissione e tirocinio dei magistrati ordinari mediante cognizioni teoriche e pratiche in materia di esecuzione delle pene detentive (29 ottobre 2025: Presentato al Senato - 4 agosto 2026: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

A.C. 3080 - 19ª Legislatura - Governo Meloni-I - Modifiche in materia di imputabilità del minore (5 agosto 2026: Presentato alla Camera - 28 settembre 2026: In corso di esame in commissione);

A.C. 2720 - 19ª Legislatura - On. Marta Antonia Fascina (FI-PPE) ed altri - Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori (27 novembre 2025: Presentato alla Camera - 28 settembre 2026: In corso di esame in commissione).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti aventi per oggetto le materie disciplinate dalle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Le disposizioni in esame risultano compatibili con l'ordinamento europeo, essendo in continuità con gli obiettivi di efficientamento, innovazione e semplificazione, già contenuti nelle linee progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto delle norme in oggetto, non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3 non incidono su obblighi internazionali specificamente individuabili.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Gli interventi normativi in esame non introducono nuove definizioni normative, limitandosi a intervenire su istituti e nozioni già presenti nell'ordinamento (ufficio per il processo, tirocinio dei magistrati ordinari, poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Come rappresentato *sub* 3), della parte I, l'intervento normativo, con riferimento alle norme di competenza di questa Amministrazione, introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente sia utilizzando lo strumento della novella legislativa, sia prevedendo deroghe e proroghe.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme in esame non producono effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti non tradotti in disposizioni abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme di interesse del Ministero della giustizia non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.
L'articolo 1, prevede l'ulteriore proroga dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe legislative aperte sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni in esame non prevedono la successiva adozione di atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.
Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

***

Disposizioni in materia di interno: Articolo 1 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero dell'interno.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'articolo 4 del decreto-legge in esame rubricato "*Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100*" apporta modifiche ed integrazioni al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante "*Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*", convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ed in particolare all'articolo 17 che detta disposizioni transitorie connesse all'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

L'intervento in esame, che si inserisce nell'ambito della più ampia strategia di Governo volta al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla gestione ordinata dei flussi legali di immigrazione, dispone, al comma 1, **lettera *a)***, la proroga - dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 - del termine della fase transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 17 durante la quale le questure e gli uffici di polizia di frontiera sono incaricati di ricevere la manifestazione di volontà e di registrare, con valenza di formalizzazione, le domande di protezione internazionale.

In base all'articolo 11 del già menzionato decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale e curano la formalizzazione delle domande di protezione internazionale. Entrambi gli adempimenti vengono svolti per il tramite di soggetti esterni convenzionati, mentre alle questure e agli uffici di polizia di frontiera resta affidata la registrazione della domanda di protezione internazionale.

L'individuazione di una finestra temporale più ampia che si estenda fino al 30 aprile 2027 si rende necessaria, in primo luogo, in ragione della complessità delle attività connesse all'individuazione di uno o più soggetti esterni convenzionati, idonei ad affiancare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nelle attività di ricezione delle domande (articolo 26-*ter* del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25); in secondo luogo, in ragione del gravoso sforzo cui sono sottoposte le cennate Commissioni, impegnate nel miglioramento qualitativo delle attività e relative decisioni e nella progressiva riduzione dell'arretrato che si è venuto a determinare a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale presentate negli anni scorsi nel territorio nazionale.

Sotto tale ultimo aspetto si rappresenta in particolare che il rapporto sull'asilo in Europa di EUAA (*Annual Trend Analysis Report* 2025), in corso di definizione, riconosce che il livello quantitativo delle decisioni adottate in Italia nel 2025 costituisce un *record* assoluto per il nostro Paese.

In proposito, si constata, infatti, come l'arretrato accumulato a causa dell'elevato numero di domande registrate negli anni 2024 e 2025, si è attestato, insieme a quello spagnolo, ai massimi livelli nella graduatoria europea, per un totale, alla fine del 2025, di circa 220.000 procedimenti.

La dinamica dell'arretrato registra un'inversione di tendenza soltanto a partire dall'inizio dell'anno 2026, con una riduzione stimata, ad oggi, in circa 5.000 fascicoli, anche grazie alle immissioni in organico di nuovo personale.

Allo scopo, dal 1° giugno 2026, le Commissioni territoriali sono state potenziate con ulteriori 176 funzionari il cui apporto si prevede possa determinare una riduzione dell'arretrato delle domande per un numero compreso tra i 30.000 e i 40.000 procedimenti.

Grazie al medesimo incremento di personale sarà possibile organizzare e svolgere efficacemente le nuove competenze attribuite in materia di manifestazione e formalizzazione delle domande di protezione internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, l'articolo 4 modifica l'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, che, al comma 1, in attesa dell'individuazione di uno o più soggetti esterni convenzionati idonei ad affiancare le Commissioni territoriali, ha differito al 31 ottobre 2026 la competenza delle questure e degli uffici di polizia di frontiera a ricevere la manifestazione di volontà di ottenere la protezione internazionale e la registrazione con valenza di formalizzazione delle domande per tutti i richiedenti. Dopo tale termine, la domanda, ai sensi dell'articolo 26-*ter*, è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali che si avvalgono, a tal fine, di soggetti esterni all'uopo convenzionati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'articolo 4 **del decreto-legge incide sull'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100**, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 "*Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*".

In particolare, tale disposizione:

- al **comma 1, lettera *a)***, dispone il differimento, dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, del termine entro il quale, per tutti i richiedenti, le Questure e gli uffici di polizia di frontiera sono competenti a ricevere la manifestazione di volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione delle domande,
- al **comma 3, lettera *b)***, specifica che il documento rilasciato dalle Questure e dalla polizia di frontiera al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale equivale a quello rilasciato dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo al momento della formalizzazione della domanda, ha validità di un anno dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è stata registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, comma 9, del regolamento (UE) 2024/1348, ed abilita all'esercizio di attività lavorativa nel predetto periodo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni sono coerenti con le previsioni e i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni in esame con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia dell'immigrazione riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto non si prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento non introduce nuova disciplina suscettibile di delegificazione, limitandosi a modificare disposizioni di rango primario già vigenti.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo *status***

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative sul medesimo argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionali sul medesimo o analogo oggetto, né risultano specifiche pronunce giurisprudenziali sul tema.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento è pienamente compatibile con l'ordinamento eurounitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si rinvengono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si dispone di specifiche indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'iniziativa normativa in rassegna non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo in esame.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte *sub 3)* della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L'iniziativa normativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Le disposizioni in esame non hanno effetti retroattivi, né determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
È stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Le disposizioni in esame non rinviano ad atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Le disposizioni in esame non hanno richiesto l'utilizzazione di dati e riferimenti statistici facenti capo all'ISTAT, in quanto sono stati utilizzati dati a disposizione dell'Amministrazione.

***

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 5 (*Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

***1)* Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**
L'articolo 5 autorizza gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale.

La disposizione chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, come modificato dall'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, precisando che, fermi restando i criteri di priorità dei crediti prededucibili e, in particolare, l'anteposizione della restituzione dei finanziamenti pubblici concessi alle due AS a ogni altro credito, la gestione dell'amministrazione straordinaria rimane ispirata all'obiettivo della continuità operativa sino alla cessione a terzi dei compendi aziendali secondo il programma approvato.

La ratio dell'intervento risiede nella tutela della continuità aziendale (cosiddetto «going concern») e nella salvaguardia dell'indotto industriale, bilanciando le esigenze delle procedure concorsuali con la necessità di mantenere in attività l'impianto siderurgico. Si garantiscono così la continuità delle forniture di beni e servizi essenziali, evitando il blocco della produttività degli impianti, preservando il valore dell'azienda in vista del futuro riparto dell'attivo e assicurando la stabilità dell'occupazione dei lavoratori del comparto, così da scongiurare un'ulteriore crisi economico-sociale.

L'intervento è coerente con l'obiettivo del Governo, espresso nelle premesse del decreto-legge, di consentire ai commissari delle procedure di amministrazione straordinaria di ADI ed ILVA di continuare a pagare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva.

***2)* Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

In tale contesto, l'articolo 5 interviene per chiarire il coordinamento tra la tutela dei crediti dello Stato in qualità di erogatore di finanziamenti e la possibilità, per gli organi commissariali delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA e del Gruppo Acciaierie d'Italia, di soddisfare i debiti sorti nel corso delle procedure per esigenze indifferibili di continuità produttiva e operativa.

***3)* Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

La disposizione non modifica testualmente norme vigenti. Essa reca una disciplina autonoma che, facendo espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, ne chiarisce l'ambito applicativo con riferimento ai pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA e del Gruppo Acciaierie d'Italia. Non incide su regolamenti vigenti.

***4)* Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali. Esso realizza un bilanciamento tra la tutela dell'iniziativa economica e della sua funzione sociale (articolo 41 della Costituzione), la tutela del lavoro (articoli 4 e 35 della Costituzione) e la tutela dei diritti dei creditori, nel rispetto del principio di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione): restano fermi i criteri di priorità dei crediti prededucibili, l'antergazione dei crediti dello Stato e la salvezza dei crediti derivanti dal lavoro prestato, mentre i pagamenti autorizzati sono circoscritti ai debiti sorti nel corso delle procedure e funzionali alla continuità operativa.

***5)* Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

La disposizione, che riguarda il regime dei pagamenti nell'ambito di procedure concorsuali, rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Non incide sulle competenze e sulle funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale né degli enti locali.

6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
La disposizione non attribuisce né incide su funzioni amministrative degli enti territoriali; essa riguarda la gestione di procedure di amministrazione straordinaria relative a impianti di interesse strategico nazionale. Risulta pertanto compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
La disposizione non comporta rilegificazioni. La materia, relativa al regime dei crediti e dei pagamenti nelle procedure concorsuali, è riservata alla fonte primaria e non si presta a interventi di delegificazione o all'utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**
L'intervento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né l'impiego di risorse pubbliche, limitandosi a chiarire la possibilità per gli organi commissariali di adempiere le obbligazioni sorte nel corso delle procedure.

11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

La disposizione riguarda specifiche procedure di amministrazione straordinaria relative a impianti di interesse strategico nazionale; non risultano indicazioni sulla regolamentazione del medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

***1)* Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**
La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

***2)* Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**
I riferimenti normativi contenuti nella disposizione sono corretti e tengono conto delle successive modificazioni e integrazioni intervenute sull'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

***3)* Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa: la disposizione reca una previsione autonoma, riferita a specifiche procedure di amministrazione straordinaria, che fa espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

***4)* Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

***5)* Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
La disposizione non ha effetto retroattivo, non determina la reviviscenza di norme abrogate e non reca norme di interpretazione autentica. Essa ha carattere di chiarimento dell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, che resta fermo, e non è derogatoria rispetto alla normativa vigente.

***6)* Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

***7)* Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**
La disposizione è immediatamente applicabile e non prevede l'adozione di atti attuativi.

***8)* Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

La disposizione non richiede l'utilizzo di dati e riferimenti statistici; non si è reso pertanto necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

****fine*

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante "*Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale*".

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: della giustizia; dell'interno; del lavoro e delle politiche sociali; delle imprese e del made in Italy.

Per le disposizioni di cui all'articolo 4 è stata dichiarata **l'esclusione dall'AIR**, ai sensi dell'articolo 6, lettera *c)*, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale "*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*".

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. **Disposizioni in materia di giustizia:** Articoli **1, 2, 3.**
2. **Disposizioni in materia di imprese**: Articolo **5.**

***

Disposizioni in materia di giustizia: Articoli 1 (*Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo*), **2** (*Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari*), **3** (*Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in esame reca gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, tra loro autonomi quanto a oggetto e destinatari, accomunati dalla necessità di provvedere con immediatezza. Poiché il provvedimento riguarda materie diverse, l'analisi è condotta distintamente per ciascuna disposizione.

L'articolo 1 proroga ulteriormente, fino al 31 gennaio 2027, e nel limite di 1.350 unità, i contratti del personale a tempo determinato assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, già prorogati ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, destinato a supporto degli Uffici per il processo stralcio istituiti presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione. La proroga è circoscritta al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, abbia prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi; l'individuazione delle unità è rimessa ai criteri stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia

previsto dal citato articolo 16, comma 10. La misura mira a evitare la dispersione di professionalità già formate in un settore nel quale, al 31 dicembre 2025, risultavano pendenti 130.657 procedimenti[1].

L'articolo 2 rende strutturale lo svolgimento di una parte del tirocinio dei magistrati ordinari presso le Corti d'appello, rimodulando, a durata complessiva invariata, i periodi della sessione presso gli uffici giudiziari. Il beneficio atteso consiste in una formazione più completa del magistrato, arricchita dall'esperienza del giudizio di impugnazione, e in un contributo alla funzionalità delle corti d'appello; l'intervento non comporta oneri.

L'articolo 3 esplicita che i poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si esercitano anche nei procedimenti a carico di minorenni e consente alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di avvalersi, nei procedimenti di particolare complessità relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, dell'applicazione di magistrati specializzati. L'intervento ha natura ordinamentale e procedurale, rafforza la certezza del diritto e non comporta oneri.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1 – Proroga del personale addetto all'ufficio per il processo

L'articolo 16 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha istituito presso ciascuna delle ventisei sezioni specializzate in materia di immigrazione un Ufficio per il processo stralcio, per la più celere definizione dei procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026. A supporto di tali uffici il medesimo articolo ha disposto la proroga di tre mesi, nel limite di 1.600 unità, dei contratti in scadenza al 30 giugno 2026, con un'autorizzazione di spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026. I contratti effettivamente prorogati a decorrere dal 1° luglio 2026 sono stati 1.350.

La scadenza del 30 settembre 2026 determinerebbe la cessazione dal servizio di personale già formato e inserito nell'organizzazione degli uffici, a meno di quattro mesi dalla loro istituzione, in un contesto caratterizzato da un marcato squilibrio tra flussi in entrata e capacità di definizione. Nel 2025 presso le sezioni specializzate sono sopravvenuti 80.044 procedimenti in materia di protezione internazionale, a fronte di 39.492 definizioni; le pendenze al 31 dicembre 2025 ammontavano a 130.657, con un incremento del 40,92 % rispetto all'anno precedente, e il *disposition time* superava i 600 giorni nella grande maggioranza delle sedi[2]. In tale contesto, la perdita del personale di supporto comprometterebbe la capacità di definizione degli uffici.

Articolo 2 – Tirocinio dei magistrati ordinari

Ai sensi degli articoli 18 e 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari ha durata di diciotto mesi e si articola in una sessione di sei mesi presso la Scuola superiore della magistratura e in una sessione di dodici mesi presso gli uffici giudiziari; quest'ultima comprende un primo periodo di quattro mesi presso i tribunali, un secondo periodo di due mesi presso le procure della Repubblica e un terzo periodo di sei mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione[3]. Il vigente modello non contempla alcuna esperienza presso il giudice dell'impugnazione.

L'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha introdotto, limitatamente ai magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023, una disciplina eccezionale che prevedeva una sessione presso gli uffici giudiziari di quattordici mesi, articolata in un primo periodo di sei mesi presso le corti d'appello, con partecipazione

---

[1] Ministero della giustizia, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dati per sede al 31 dicembre 2025, allegato n. 3 alla nota m_dg.DOG.27/05/2026.0114286.U; i medesimi dati sono riportati nella relazione AIR del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

[2] Ministero della giustizia, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dati per sede al 31 dicembre 2025, allegato n. 3 alla nota m_dg.DOG.27/05/2026.0114286.U; i medesimi dati sono riportati nella relazione AIR allo schema di decreto-legge poi divenuto il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

[3] Senato della Repubblica e Camera dei deputati, Servizi studi, dossier «Misure urgenti in materia di giustizia. D.L. 117/2025 – A.S. 1660», 29 settembre 2025, scheda sull'articolo 5, pp. 25-27, consultabile online https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D25117b.pdf.

all'attività giurisdizionale in materia civile, seguito da tre mesi presso i tribunali, un mese presso le procure e quattro mesi presso l'ufficio corrispondente a quello di prima destinazione[4].

Il problema regolatorio consiste, pertanto, nel fatto che l'esaurimento della disciplina eccezionale riporterebbe il tirocinio al modello ordinario, disperdendo un'esperienza giudicata positiva sia sotto il profilo formativo, in quanto consente al magistrato di confrontarsi con il rapporto tra decisione impugnata e giudizio di gravame, sia sotto il profilo della funzionalità delle corti d'appello.

Articolo 3 – Poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti a carico di minorenni

L'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale attribuisce al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo funzioni di impulso e coordinamento delle indagini nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del medesimo codice. Il testo non menziona i procedimenti a carico di minorenni né le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, alle quali, in ragione del limite alla connessione posto dall'articolo 14 del codice di procedura penale, è attribuita la competenza nei confronti dell'indagato minorenne anche quando il fatto sia commesso in concorso con adulti. Pur essendo l'applicabilità di tali poteri ricavabile in via interpretativa, l'assenza di un'espressa previsione genera incertezza applicativa e rischia di escludere dai circuiti di coordinamento investigativo nazionale proprio i procedimenti nei quali la frammentazione tra uffici ordinari e minorili rende il coordinamento più necessario. Analoga lacuna riguarda l'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che disciplina le applicazioni di magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia alle sole procure distrettuali.

Sotto il profilo quantitativo, il fenomeno del coinvolgimento di minorenni nella criminalità organizzata presenta dimensioni numericamente contenute ma andamento non trascurabile. I minorenni denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso sono stati 49 nel 2014, 69 nel 2019 e 49 nel 2024, mentre nel solo primo semestre 2025 se ne contavano 46, dato che suggerisce una crescita su base annua[5]. Nel periodo 1° gennaio – 31 agosto 2026 gli ingressi negli Istituti penali per i minorenni hanno riguardato 5 delitti di associazione di tipo mafioso e 5 delitti contro la personalità internazionale dello Stato, categoria nella quale sono sistematicamente collocati i delitti con finalità di terrorismo; per quest'ultima categoria di delitti i collocamenti in comunità sono stati 9[6].

Sul versante del terrorismo e dell'estremismo violento, la Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2026 segnala l'abbassamento dell'età dei soggetti coinvolti nelle indagini e dedica un'apposita rappresentazione alle principali operazioni di polizia giudiziaria con coinvolgimento di minori[7].

L'intervento si inserisce in un quadro normativo in evoluzione. La legge 17 luglio 2026, n. 131 (c.d. «Liberi di scegliere»), entrata in vigore il 9 agosto 2026, ha introdotto un sistema di protezione e assistenza dei

---

[4]Senato della Repubblica e Camera dei deputati, Servizi studi, dossier «Misure urgenti in materia di giustizia. D.L. 117/2025 – A.S. 1660», 29 settembre 2025, scheda sull'articolo 5, pp. 25-27, consultabile online https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D25117b.pdf

[5]Save the Children Italia, «(Dis)armati. Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà», marzo 2026, pp. 28-29, infografica 3 (elaborazione su dati del Servizio analisi criminale, Direzione centrale della polizia criminale, Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno), consultabile online https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/disarmati. Si tratta di segnalazioni delle forze di polizia e non di procedimenti iscritti; il dato riguarda il solo delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e non l'intero catalogo dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

[6]Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento – Sezione statistica, «Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati», dati al 31 agosto 2026, elaborazione del 2 settembre 2026, tabelle 17 e 28, consultabile online https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1519480. I dati si riferiscono ai delitti per i quali è avvenuto l'ingresso in istituto o il collocamento in comunità, e non al complesso dei procedimenti iscritti.

[7]Presidenza del Consiglio dei ministri – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, «Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2026. Governare il cambiamento», cap. 5 «Le dinamiche della minaccia interna», infografica a p. 87, consultabile online https://www.astrid-online.it/static/upload/rela/0000/relazione_annuale_2026_interattiva.pdf

minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata e meccanismi di raccordo tra procedimento penale e giurisdizione minorile, prevedendo tra l'altro che nei procedimenti di criminalità organizzata possano essere richieste informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo[8]. Il decreto-legge n. 144 del 2026 ha inoltre disposto, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'incremento di 25 unità dell'organico dei magistrati destinati alle procure presso i tribunali per i minorenni[9].

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con riguardo all'articolo 1, l'obiettivo consiste nel garantire la continuità del supporto amministrativo agli uffici per il processo stralcio fino al 31 gennaio 2027, preservando le professionalità già formate e consentendo agli uffici di proseguire senza soluzione di continuità l'attività di definizione dei procedimenti pendenti.

In riferimento all'articolo 2, l'obiettivo consiste nel consolidare un modello di tirocinio che integri l'esperienza di secondo grado, collocandola dopo una prima esperienza presso i tribunali, così da accrescere la qualità della formazione dei magistrati nella redazione dei provvedimenti, senza modificare la durata complessiva della sessione presso gli uffici giudiziari.

Per quanto concerne l'articolo 3, l'obiettivo consiste nel rendere certo e uniforme l'esercizio dei poteri del procuratore nazionale nei procedimenti a carico di minorenni per i delitti di criminalità organizzata e di terrorismo e nel consentire alle procure minorili di avvalersi, nei casi di particolare complessità, delle competenze specialistiche maturate nei circuiti distrettuale e nazionale.

2.2 Indicatori

Per l'articolo 1, l'indicatore principale è costituito dal rapporto tra i procedimenti definiti dagli uffici per il processo stralcio e le pendenze iniziali. Un indicatore di realizzazione è costituito dal numero di unità di personale effettivamente in servizio al 31 gennaio 2027 rispetto al limite massimo di 1.350.

Per l'articolo 2, l'indicatore è qualitativo in quanto verranno monitorati feedback del livello di conoscenza e di approfondimento delle tecniche di decisione e di studio acquisite dal magistrato ordinario in tirocinio.

Per l'articolo 3, gli indicatori sono il numero di procedimenti a carico di minorenni per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale nei quali sono stati esercitati i poteri di cui all'articolo 371-*bis* e il numero di applicazioni di magistrati disposte a favore delle procure minorili ai sensi del novellato articolo 105 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1

Destinatari diretti dell'intervento sono le 1.350 unità di personale con contratto prorogato e gli uffici giudiziari presso i quali esse prestano servizio; destinatari indiretti sono le parti dei procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale pendenti.

Per le 1.350 unità di personale l'intervento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro per ulteriori quattro mesi, con i connessi effetti retributivi e previdenziali e con la possibilità di consolidare l'esperienza professionale maturata. La proroga è tuttavia circoscritta al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, abbia

---

[8] Legge 17 luglio 2026, n. 131, recante «Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata»; cfr. Sistema Penale, 17 luglio 2026, https://www.sistemapenale.it/it/notizie/misure-di-protezione-e-assistenza-dei-minori-nei-contesti-di-criminalita-organizzata-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-liberi-di-scegliere

[9] Articolo 7 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144; cfr. «Decreto PA: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 7 agosto 2026 n. 144», servizidemografici.com, 25 agosto 2026, https://www.servizidemografici.com/decreto-pa-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge-7-agosto-2026-n-144/.

prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi, sicché la platea effettiva dei destinatari potrà risultare inferiore al limite massimo previsto. Per gli uffici giudiziari il beneficio consiste nella continuità del supporto alle attività di definizione dell'arretrato, evitando i costi organizzativi connessi alla perdita di personale formato nel momento di avvio degli uffici stralcio. Per le parti dei procedimenti in materia di protezione internazionale il beneficio atteso, di natura indiretta, consiste nella riduzione dei tempi di definizione.

Articolo 2

Destinatari diretti dell'intervento sono i magistrati ordinari in tirocinio nominati all'esito dei concorsi futuri e di quelli in corso, nonché gli uffici giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola superiore della magistratura. Quanto alla consistenza numerica, gli ultimi concorsi sono stati banditi per 400 posti con decreti ministeriali 9 ottobre 2023 e 8 aprile 2024, per 350 posti con decreto ministeriale 10 dicembre 2024 e per 450 posti con decreto ministeriale 22 ottobre 2025[10]; la platea annua può quindi stimarsi, in via prudenziale, nell'ordine di alcune centinaia di magistrati.

Per i magistrati in tirocinio l'intervento comporta un arricchimento del percorso formativo, attraverso la conoscenza delle tecniche di decisione in sede di gravame, senza incremento della durata complessiva della sessione presso gli uffici giudiziari.

Per le corti d'appello il beneficio consiste nel contributo dei magistrati in tirocinio all'attività giurisdizionale e alla redazione dei provvedimenti. L'intervento ha natura organizzativa e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[11].

Articolo 3

Destinatari diretti dell'intervento sono le 29 procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni[12], la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le 26 direzioni distrettuali antimafia; destinatari indiretti sono gli indagati minorenni nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

Per le procure minorili e per la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo l'intervento produce benefici in termini di certezza del quadro normativo, di omogeneità dell'azione investigativa e di accesso a competenze specialistiche nei procedimenti di maggiore complessità. Per la collettività il beneficio atteso consiste in un più efficace contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo che coinvolgono minorenni, senza deroghe alle garanzie del rito minorile, che resta applicabile. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di una rimodulazione procedurale di prerogative già proprie degli organi interessati[13]. Le applicazioni di magistrati alle procure minorili possono determinare un impiego temporaneo di risorse degli uffici di provenienza, il cui impatto appare contenuto in ragione della ridotta consistenza numerica dei procedimenti interessati.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento non produce effetti, diretti o indiretti, sulle piccole e medie imprese. L'articolo 1 incide su rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia e sull'organizzazione degli uffici per il processo; l'articolo 2 attiene alla formazione iniziale dei magistrati ordinari; l'articolo 3 regola i rapporti tra uffici del pubblico ministero e l'esercizio di poteri di coordinamento investigativo. Nessuna delle

---

[10]Ministero della giustizia, decreti 9 e 19 ottobre 2023, concorso a 400 posti di magistrato ordinario, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC447079; decreto ministeriale 8 aprile 2024, concorso a 400 posti; decreto ministeriale 10 dicembre 2024, concorso a 350 posti;10 decreto 22 ottobre 2025, concorso a 450 posti di magistrato ordinario, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1476541

[11]Relazione tecnica allo schema di decreto-legge, sub articolo 2.

[12]Il numero corrisponde a quello delle sedi degli Uffici di servizio sociale per i minorenni rilevate in Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento – Sezione statistica, «Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati», dati al 31 agosto 2026, elaborazione del 2 settembre 2026, tabella 4.

[13]Relazione tecnica allo schema di decreto-legge, sub articolo 3.

disposizioni introduce obblighi, costi di adeguamento, condizioni di accesso o vincoli all'esercizio di attività economiche, né modifica la disciplina di settori nei quali operino imprese. Il test PMI dà pertanto esito negativo.

B. Effetti sulla concorrenza
Le disposizioni non incidono sugli assetti concorrenziali.

C. Oneri informativi
L'intervento non introduce obblighi dichiarativi, comunicativi o documentali a carico di cittadini e imprese. Gli adempimenti che ne derivano hanno natura esclusivamente endo-amministrativa o endo-processuale.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il profilo non ricorre, atteso che nessuna delle disposizioni dà attuazione a direttive o regolamenti dell'Unione europea né introduce livelli di regolazione eccedenti rispetto a vincoli sovranazionali

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione dell'articolo 1 è affidata al Ministero della giustizia, Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e in particolare alla Direzione generale del personale e della formazione, che provvede alla proroga dei contratti, e alla Direzione generale del bilancio e della contabilità per la gestione delle risorse. Restano ferme le competenze dei capi degli uffici giudiziari in ordine all'organizzazione degli uffici per il processo stralcio. La disposizione è di immediata applicazione.

L'attuazione dell'articolo 2 spetta al Consiglio superiore della magistratura, competente a disciplinare il tirocinio, alla Scuola superiore della magistratura e ai capi degli uffici giudiziari, ai quali compete l'individuazione dei magistrati affidatari presso le corti d'appello.

L'articolo 3 è di immediata applicazione. Ne sono responsabili il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio dei poteri di coordinamento e per le applicazioni disciplinate dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio verrà condotto sugli indicatori di cui alla sezione 2.2

Per l'articolo 1 il monitoraggio è affidato alla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, sulla base dei flussi delle sezioni specializzate. Con riferimento all'articolo 2, i dati sono acquisiti presso il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola superiore della magistratura al termine di ciascuna sessione di tirocinio. Per quanto riguarda l'articolo 3, la fonte principale è la relazione annuale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, integrata dai dati della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

***

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 5 (*Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2026 interviene sulle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo ILVA S.p.A. e del Gruppo Acciaierie d'Italia (ADI), titolari degli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale.

Motivazioni. Le procedure devono garantire, fino alla cessione a terzi dei compendi aziendali secondo il programma approvato, la continuità produttiva e operativa degli impianti. Tale continuità richiede il regolare pagamento dei fornitori di beni e servizi essenziali e dei debiti sorti nel corso delle procedure. Occorreva chiarire, in rapporto all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, che tali pagamenti possono essere effettuati senza pregiudizio per il futuro riparto dell'attivo, così da evitare incertezze applicative che avrebbero potuto bloccare i pagamenti e, con essi, l'attività degli impianti.

Obiettivi. Assicurare la continuità aziendale degli impianti siderurgici strategici; preservare il valore dei compendi aziendali in vista della cessione e del riparto dell'attivo; salvaguardare l'indotto industriale e la stabilità occupazionale; mantenere intatta la tutela dei crediti dello Stato.

Contenuto. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, gli organi commissariali delle due procedure sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. La disposizione si è resa necessaria dal momento che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015 antepone la restituzione dei finanziamenti pubblici concessi alle due AS a ogni altro credito.

Impatti attesi. La norma ha natura di chiarimento e non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica (articolo 6, clausola di invarianza finanziaria), né nuovi obblighi informativi per cittadini e imprese. I benefici attesi riguardano: la continuità delle forniture essenziali e della produzione; la certezza dei pagamenti per i fornitori dell'indotto, in larga parte piccole e medie imprese; la tenuta occupazionale dei lavoratori diretti e dell'indotto; la conservazione del valore aziendale a beneficio dell'intera massa dei creditori, Stato compreso, nonché il suo valore in vista della cessione a terzi. Non si rilevano costi diretti a carico di specifiche categorie di destinatari.

1. Contesto e problemi da affrontare

Gli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA e del Gruppo Acciaierie d'Italia sono qualificati come impianti di interesse strategico nazionale e sono gestiti nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria. Gli organi commissariali hanno il compito di assicurare la continuità operativa degli impianti fino alla cessione a terzi dei compendi aziendali, secondo quanto previsto dal programma approvato.

Il quadro normativo vigente prevede, combinato con le regole generali sul concorso dei creditori, ha generato incertezza sulla possibilità per i commissari di continuare a saldare, nel corso della procedura, i debiti sorti per far fronte alle esigenze indifferibili di produzione (forniture di materie prime, energia, servizi e manutenzioni essenziali), senza che ciò fosse ritenuto lesivo della posizione dei crediti dello Stato o dell'ordine del futuro riparto.

Le criticità constatate nella situazione attuale sono le seguenti:

- **normative:** l'incertezza interpretativa sull'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 6, del d.l. n. 191 del 2015 espone i commissari al rischio di sospendere o rallentare i pagamenti correnti;
- **economiche:** il mancato o ritardato pagamento dei fornitori di beni e servizi essenziali può determinare l'interruzione delle forniture e il blocco della produttività degli impianti;
- **sociali:** l'arresto della produzione inciderebbe sull'occupazione dei lavoratori del comparto, diretti e dell'indotto, con il rischio di un'ulteriore crisi economico-sociale nei territori interessati;

- **patrimoniali:** l'interruzione dell'attività ridurrebbe il valore dei compendi aziendali da cedere, a detrimento del futuro riparto dell'attivo e quindi degli stessi creditori, Stato incluso.

I destinatari dell'intervento sono: gli organi commissariali delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA e del Gruppo ADI (destinatari diretti); i fornitori di beni e servizi essenziali e le imprese dell'indotto; i lavoratori del comparto; lo Stato, quale creditore per i finanziamenti effettuati; la collettività dei territori in cui insistono gli impianti.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale: garantire la continuità produttiva e operativa degli impianti siderurgici di interesse strategico nazionale gestiti dalle procedure straordinarie di ILVA ed ADI e la salvaguardia dell'indotto e dell'occupazione, nel rispetto delle regole concorsuali e della priorità dei crediti dello Stato.

Obiettivi specifici:

- (breve periodo) fornire certezza giuridica agli organi commissariali circa la legittimità dei pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure e funzionali alla continuità operativa;
- (breve periodo) assicurare la regolarità dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi essenziali, evitando interruzioni delle forniture e il blocco della produzione;
- (medio periodo) mantenere i livelli occupazionali dei lavoratori diretti e dell'indotto, scongiurando un'ulteriore crisi economico-sociale;
- (medio periodo, fino alla cessione) preservare il valore dei compendi aziendali in vista della cessione a terzi e del futuro riparto dell'attivo.

2.2 Indicatori

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi si individuano i seguenti indicatori:

- **Continuità produttiva:** continuità dell'esercizio degli impianti, misurata come numero di giorni di fermo non programmato imputabili a interruzioni delle forniture e volumi produttivi rispetto al programma (obiettivi specifici 1 e 2);
- **Regolarità dei pagamenti:** tempi medi di pagamento dei debiti di procedura verso i fornitori essenziali; quota dei debiti di procedura scaduti regolarmente pagati; numero di interruzioni o sospensioni di forniture essenziali (obiettivo specifico 2);
- **Occupazione:** numero dei lavoratori diretti in servizio e ricorso agli ammortizzatori sociali nel periodo di riferimento (obiettivo specifico 3);
- **Tutela dei creditori e valore aziendale:** integrità della posizione dei crediti prededucibili dello Stato (assenza di pregiudizio all'ordine di priorità) e avanzamento della procedura di cessione dei compendi aziendali secondo il programma approvato (obiettivo specifico 4).

3. Valutazione dell'intervento normativo

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

- **Organi commissariali:** la norma elimina l'incertezza interpretativa sulla possibilità di effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso della procedura e funzionali alla continuità operativa, riducendo il rischio di contenzioso e di responsabilità. Non comporta nuovi adempimenti né costi.

- **Fornitori e imprese dell'indotto:** beneficiano della certezza e della regolarità dei pagamenti per le prestazioni rese alle procedure, con effetti positivi sulla loro liquidità e sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali. Non sono previsti costi.
- **Lavoratori diretti e dell'indotto:** la continuità produttiva concorre alla stabilità occupazionale; restano salvi i crediti derivanti dal lavoro prestato. Non sono previsti costi.
- **Stato (quale creditore) e finanza pubblica:** i crediti dello Stato restano presidiati dal regime di prededucibilità con priorità assoluta; la preservazione del valore aziendale fino alla cessione tutela, nel medio periodo, le prospettive di soddisfacimento in sede di riparto. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Collettività e territori:** si evita l'impatto economico-sociale che deriverebbe dal blocco degli impianti nei territori interessati. Non si rilevano impatti ambientali diretti: la norma non modifica le prescrizioni ambientali applicabili agli impianti, mentre la continuità operativa e il pagamento delle prestazioni essenziali concorrono alla gestione ordinata degli stabilimenti.

Distribuzione temporale: gli effetti si producono dall'entrata in vigore del decreto in esame e perdurano per tutta la durata delle procedure, fino alla cessione a terzi dei compendi aziendali.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Il tessuto dei fornitori e dell'indotto degli stabilimenti siderurgici comprende numerose piccole e medie imprese. L'intervento produce effetti positivi su tali imprese, in quanto assicura il pagamento dei crediti sorti per prestazioni rese alle procedure nel corso delle stesse, riducendo il rischio di tensioni di liquidità e di crisi a catena. Non sono introdotti oneri o adempimenti a carico delle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza. La disposizione non introduce restrizioni all'accesso al mercato né altera le condizioni concorrenziali: si limita a chiarire la possibilità per gli organi commissariali di adempiere le obbligazioni contratte nella gestione corrente, senza impiego di nuove risorse pubbliche. La preservazione del valore dei compendi aziendali favorisce una procedura di cessione a terzi più efficace.

C. Oneri informativi. La disposizione non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. L'intervento non costituisce recepimento o attuazione di normativa dell'Unione europea; la valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea non è pertinente.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

4.1 Attuazione

La disposizione è immediatamente applicabile e non richiede provvedimenti attuativi. I soggetti responsabili dell'attuazione sono:

– **Attuazione:** gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che effettuano i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure funzionali alla continuità operativa, nel rispetto dei criteri di priorità dei crediti prededucibili, dell'antergazione dei crediti dello Stato e della salvezza dei crediti di lavoro;

– **Vigilanza:** il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria.

Sul piano finanziario, l'efficacia della misura dipende dalla disponibilità di liquidità delle procedure per far fronte ai pagamenti correnti; la norma non stanzia risorse aggiuntive e le amministrazioni interessate

provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sul piano giuridico, l'attuazione resta subordinata al rispetto del programma approvato e dell'ordine delle prelazioni previsto dalla legge.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è svolto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria, sulla base dei dati forniti dagli organi commissariali. Le informazioni relative agli indicatori di cui alla sezione 2.2 (continuità produttiva, tempi e regolarità dei pagamenti dei debiti di procedura, livelli occupazionali, integrità dei crediti dello Stato e avanzamento della cessione) saranno acquisite con le relazioni periodiche dei commissari straordinari e rilevate con cadenza almeno semestrale, fino alla cessione dei compendi aziendali. Il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri.

****fine.*

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1921-536/L2026-1999 Roma, *data del protocollo*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e *p.c.* AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Articolo 4 dello schema di decreto-legge recante "*Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale*".
Dichiarazione di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

L'articolo 4 del provvedimento in oggetto apporta modifiche e integrazioni all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante "*Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*", convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145.

Nello specifico, si dispone il differimento al 30 aprile 2027 (in luogo del 31 ottobre 2026) della fase transitoria relativa alla nuova procedura di formalizzazione delle istanze di protezione internazionale.

La disposizione in commento, che interviene sul procedimento di presentazione della domanda di protezione internazionale (nei tre momenti: manifestazione della volontà, registrazione e formalizzazione della domanda), è finalizzata ad assicurare che, in vista della piena operatività della nuova disciplina e dell'individuazione di soggetti esterni idonei, dei quali si avvalgono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del ricevimento delle domande, il presidio della manifestazione di volontà e della registrazione delle domande rimanga provvisoriamente in capo alle questure e agli uffici di polizia di frontiera, ossia agli organi di pubblica sicurezza preposti al contrasto dell'immigrazione clandestina e alle verifiche sulla sicurezza dello Stato.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che la disposizione in oggetto, al pari della norma alla quale apporta modifiche, sia riconducibile a profili strettamente correlati al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla sicurezza dei confini nazionali risultando, pertanto, ascrivibile alla fattispecie prevista per l'esclusione dall'AIR dall'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Il Capo dell'Ufficio
Responsabile per le attività AIR e VIR

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Formicola

VISTO
Roma, 15 OTT. 2026
Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

PAGINA BIANCA



19PDL0223560